

**Comune di VOBBIA**  
**Città Metropolitana di Genova**

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 06/03/2017

N. 19 del Registro dei Verbali

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta Municipale Propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo alle ore 18 e minuti 00 in Vobbia nella sede Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza e le prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti	Assenti	Componenti la Giunta- signori			Voti espressi		
					Fav.	Ast.	Contr.
X		1)	FRANCESCHI SIMONE	SINDACO - PRESIDENTE	X		
X		2)	QUEIROLO DANIELA	ASSESSORE - VICESINDACO	X		
X		3)	DEMERGASSO BARBARA	ASSESSORE ESTERNO	X		
03	00				03	00	00

Assume la Presidenza il SINDACO Sig. FRANCESCHI SIMONE.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELA GAGGERO.

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE\*** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

\*per la motivazione indicata con nota n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere **FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE\*** di regolarità contabile;

\*per la motivazione indicata con nota n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	Pre-Imp.	Imp.
	€			/	/

e)  si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	Pre-Acc.	Acc.
	€			/	/

f)  si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

Li, 03/03/2017  
Per il parere di regolarità contabile  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Claudio Pagano

Per il parere di regolarità tecnica  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Claudio Pagano

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Claudio Pagano

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell' imposta municipale propria (IMU) è stat anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell' Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni a riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)  
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia e proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

Richiamato l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;*

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Visti:

- la Legge 11.12.2016, n. 232 (GU n.297 del 21-12-2016 – Supplemento Ordinario n. 57), art. 1, comma 455, che ha differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019;
- il D.L. 30.12.2016, n. 244 (GU n. 304 in data 30/12/2016), che ha rinviato al 31 marzo 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019;

Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio;

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

**Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile del servizio finanziario;**

Con voti favorevoli all'unanimità ed espressi in forma di legge:

### **DELIBERA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 31 del 09.04.2016;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:
  - aliquota base 0,89%
  - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 0,4%;
4. di non determinare per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2017, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di Euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
6. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU);
  - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  - i terreni agricoli;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - la casa coniugale assegnata la coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
7. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L.102/2013, conv. con modificaz. con L.124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
8. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
9. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Vobbia;

Indi stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con separata, apposita e unanime votazione

### **DELIBERA**

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.TO FRANCESCHI SIMONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA MICHELA GAGGERO

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo Pretorio on line.

Vobbia lì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(DOTT.SSA MICHELA GAGGERO)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal: .....al..... ed è divenuta esecutiva il giorno 06/03/2017:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Vobbia lì, 06/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA MICHELA GAGGERO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vobbia lì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---